

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc e ss. con domanda cautelare ex art 700 c.p.c.

Il sig. **CASTO FRANCESCO OMAR** [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliato in S. Stefano di Camastra alla via Francesco Riso n.9 presso lo studio dell'avv. Santina
Franco, C.F. [REDACTED] fax. N. [REDACTED] p.e.c.
santinafranco@avvocatimistretta.it, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
allegata

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del
Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – USR
LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA in persona del Dirigente PRO
TEMPORE, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, corrente
in Milano alla via Freguglia n. 1, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

ED EVENTUALMNETE

NEI CONFRONTI

Quali eventuali controinteressati di Tutti i soggetti inseriti nella seconda fascia delle GPS sostegno
della provincia di Pavia e delle graduatorie di Istituto con punteggio inferiore a quello del prof.
Casto.

PREMESSA

Il sig. Casto Francesco Omar è un docente precario, inserito nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto
della provincia di Pavia per la classe di concorso A046 (scienze giuridico-economiche), A066
(trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica) e nelle graduatorie incrociate sostegno ADSS



per la scuola secondaria di secondo grado - II fascia (sostegno senza titolo di specializzazione). Nel corso del precedente anno scolastico 2019/2020 ha insegnato con contratto a tempo determinato, con nomina su posto di sostegno (EH), dal 06.12.2019 al 06.06.2020 presso l'IIS CARAMUEL – RONCALLI di Vigevano.

Per l'a.s. 2020/2021 il ricorrente, in virtù del relativo inserimento nelle GPS per la provincia di Pavia, è stato destinatario di nomina a tempo determinato fino al 30.06.2021, per il posto relativo alla classe di concorso A066-ADSS, tramite graduatorie incrociate sostegno, presso l'IIS CARAMUEL – RONCALLI di Vigevano.

Lo stesso apprendeva della detta nomina dal sito ufficiale dell'Ambito territoriale di Pavia, dove la pubblicazione dell'elenco degli esiti delle nomine per le supplenze era avvenuta intorno alle 17,30 del 05.11.2020.

Ciò posto, considerato che lo stesso si trovava in Sicilia e che a causa della riduzione del numero dei voli dovuto alla pandemia, il primo volo che riusciva a prenotare per raggiungere la sede di servizio era per il giorno successivo, 06.11.2020 ore 17,15 (si veda prenotazione volo) e che quindi non gli sarebbe stato possibile raggiungere l'istituto scolastico in questione entro 24 ore dalla nomina, avvisava tempestivamente il dirigente scolastico dell'IIS CARAMUEL – RONCALLI sia telefonicamente (dapprima contattando la segreteria la mattina del 06.11.2020 alle ore 08.19 e, successivamente, alle ore 09.01 lo stesso dirigente scolastico) sia mediante posta elettronica certificata, (si veda missiva in atti), comunicandogli che sarebbe arrivato nella serata del 06.11.2020 e che avrebbe preso servizio nella mattina del giorno 07.11.2020, considerato che la presa di servizio comunque sarebbe rientrata entro le 48 ore dalla nomina e ciò in ossequio a quanto disposto espressamente nel decreto di nomina del 05.11.2020.

Del tutto inaspettatamente, però, con email pec di riscontro inviata a distanza di qualche ora, il dirigente scolastico in questione comunicava al prof. Casto che inderogabilmente avrebbe dovuto fare la presa di servizio entro 24 ore, e cioè entro le 17.30 del 06.11.2020, ed all'uopo la segreteria sarebbe rimasta aperta per gli adempimenti relativi, indicando espressamente che la mancata assunzione del servizio nei termini suddetti avrebbe comportato la perdita della possibilità di conseguire la supplenza.



Il prof. Casto, che al momento del ricevimento del riscontro da parte del dirigente scolastico si trovava già in aeroporto, era costretto ad interrompere il proprio viaggio e non poteva imbarcarsi, in quanto, essendo a quella data già in vigore il DPCM che dichiarava la Sicilia zona arancione ed imponeva gravi restrizioni soprattutto per gli spostamenti ingiustificati, la comunicazione ricevuta dal dirigente scolastico che lo dichiarava anticipatamente decaduto dalla supplenza in mancanza di presa di servizio entro le 17.30 del 06.11.2020, faceva venire meno in capo allo stesso la condizione di necessità per motivi di lavoro che lo avrebbe legittimato a muoversi dalla Sicilia.

Ciò posto, quindi, il prof. Casto, stante il palese rigetto dell'autorizzazione all'assunzione in servizio entro 48 ore dalla nomina, nonostante la sussistenza delle condizioni di legge e delle ragioni di necessità previste anche dall'art 436 del D.Lgs n. 297/94, formalmente comunicatagli via email pec dal dirigente scolastico interessato, perdeva la possibilità di assumere l'incarico a tempo determinato.

Orbene, lo stesso, per evitare che una erronea interpretazione di quanto accaduto potesse comportare l'applicazione a suo danno delle conseguenze previste dalla normativa di settore per la mancata assunzione in servizio, certamente non applicabili nell'ipotesi di specie - posto che la mancata presa di servizio non poteva ritenersi di certo dipesa da fatto / colpa o scelta volontaria dello stesso - nell'immediatezza trasmetteva, per il tramite del proprio avvocato, all'I.I.S. CARAMUEL – RONCALLI e all'USR Lombardia – Ambito territoriale di Pavia una missiva, con cui diffidava l'ufficio competente a non emanare alcun provvedimento di deponimento dalla graduatoria per la classe di concorso ADSS che avrebbe danneggiato ulteriormente ed erroneamente il prof. Casto.

In data 14.11.2020 il ricorrente riceveva un nuovo incarico di supplenza, sempre tramite graduatorie incrociate, per la classe di concorso ADSS presso l'I.T.A.S. C. Gallini di Voghera.

Lo stesso, quindi partiva dalla Sicilia ed assumeva regolarmente servizio, quando inaspettatamente, in data 18.11.2020 riceveva tramite email pec la notifica del provvedimento n. 3725 del dirigente dell'Ambito territoriale di Pavia, con cui, in considerazione della mancata presa di servizio a seguito della nomina da GPS del 05.11.2020, al prof. Casto veniva inflitta la sanzione di cui all'art 14 comma 1 lett. ii) dell'O.M. n. 60/2020 e pertanto lo stesso veniva escluso dalla possibilità di



conseguire supplenze, sia sulla base delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto per la classe di concorso ADSS.

Tale provvedimento veniva motivato dall'amministrazione facendo riferimento solo ed esclusivamente alla mancata assunzione in servizio nei termini di legge, senza che in detto provvedimento si prendesse atto o si facesse cenno alla richiesta di differimento per giustificato motivo, tempestivamente inoltrata dal ricorrente, ed al rifiuto opposto da parte del dirigente scolastico di competenza.

Evidentemente il prof. Casto rendeva tempestivamente edotto il dirigente scolastico dell'I.T.A.S. C. Gallini di Voghera, dove si trovava in servizio, della notifica del provvedimento di depennamento dalle graduatorie e lo stesso provvedeva a risolvere il contratto in essere con lo stesso in data 19.11.2020.

Non può revocarsi in dubbio, che nella vicenda che ha coinvolto il prof. Casto, l'Amministrazione scolastica sia incorsa in una serie di errori ed illegittimità che hanno determinato gravissimi danni in capo allo stesso sotto il profilo economico e professionale tanto che ad oggi il prof. Casto è ancora disoccupato e probabilmente rimarrà tale, stante l'illegittimo depennamento da tutte le graduatorie per il sostegno (ADSS) per l'intero anno scolastico.

Avendo interesse ad agire per la tutela dei propri diritti lesi, il prof. Casto presentava richiesta di accesso agli atti (si veda in atti missiva del 24.11.2020) al fine di individuare l'eventuale controinteressato, quale soggetto assunto sul posto presso l'I.I.S. CARAMUEL – RONCALLI, in luogo del prof. Casto, ma nessun riscontro lo stesso ha ad oggi ricevuto dall'amministrazione resistente, ragion per cui allo stato non è possibile individuare alcun controinteressato nello specifico.

Posto quanto sopra il prof. Casto si vede costretto a proporre il presente ricorso anche in via cautelare che affida ai seguenti motivi:

PRELIMINARMENTE IN MERITO ALLA COMPETENZA TERRITORIALE

In virtù dell'art. 413 comma 5 c.p.c. che ha appunto introdotto uno specifico criterio di competenza territoriale inderogabile, come anche chiarito dalla Cassazione, (n. 11831 del 6.8.2002) che ha affermato relativamente alla competenza territoriale nei rapporti di lavoro con la P.A., *che "quella*



prevista dall'art 413 comma 5 C.P.C. , nella circoscrizione cui ha sede l' ufficio al quale il dipendente è o era addetto, ha carattere esclusivo e non concorrente”, il tribunale competente deve essere individuato nel tribunale di Pavia posto che in forza dell'ultimo contratto stipulato dallo stesso con il MIUR in qualità di supplente, da cui lo stesso risulta essere decaduto a seguito del decreto di depennamento, lo stesso ha prestato servizio fino al 19.11.2020 presso l'I.T.A.S. C. Gallini di Voghera.

NEL MERITO

Sulla base di quanto sopra indicato e ricostruito certamente illegittima, arbitraria, illogica e discriminatoria si appalesa la decisione del dirigente scolastico di non consentire la presa di servizio del prof. Casto, nominato con provvedimento pubblicato in data 05.11.2020 ore 17.30 circa, entro l'orario di inizio delle lezioni del 07.11.2020, che ha certamente travolto anche il successivo decreto di depennamento dalle graduatorie, emesso dall'Ambito territoriale di Pavia ed il conseguente provvedimento di risoluzione del contratto in essere con l'I.T.A.S. C. Gallini di Voghera. Infatti, secondo la normativa vigente nel settore scolastico, in particolare O.M.60/2020 al comma 3 dell'art 13 recita così: *“L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante...e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente”*.

La presa di servizio è l'atto attraverso il quale, la scuola avvia tutte le pratiche amministrative per l'assunzione in servizio del docente e inserirlo così nell'organico scolastico per l'anno in corso, nonché per il pagamento dello stipendio.

Non è possibile fare delega e la presa di servizio va fatta in presenza, presso la segreteria della sede centrale dell'istituzione scolastica alla quale si è destinati, anche se poi il servizio effettivo potrà essere svolto in altra sede.

La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega (come nel caso in esame), comporta la perdita della possibilità di conseguire



supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento (OM.60, comma 1, a).

Comunque la normativa scolastica non è tassativa sul punto e prevede delle ipotesi in cui sia possibile autorizzare la presa di servizio con ritardo rispetto al termine di 24 ore dalla nomina.

Intanto il decreto di nomina del 05.11.2020 prevedeva espressamente che in caso di particolari necessità, i docenti nominati avrebbero potuto assumere servizio entro 48 ore dalla nomina.

Vieppiù, così come disposto dall' art. 560 del Dlgs 297/94: *“La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”*.

La stessa nota 26841 del 5 settembre 2020 chiarisce quanto segue:

“E' inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc...)”

Non può revocarsi in dubbio, quindi che il docente destinatario di nomina a tempo determinato, in presenza di giustificato motivo e di particolari necessità (che dovrà essere di volta in volta valutato posto che la normativa non indica un elenco tassativo di motivi, ma fa solo un cenno) avrà **diritto comunque all'attribuzione della supplenza**, anche se gli effetti economici partiranno solo dopo l'**effettiva assunzione in servizio**.

Tale assunto è confermato dall' art.8/4 del DM 131/07 *“le sanzioni di cui al comma 1 [nel nostro caso mancata presa di servizio dopo l'accettazione della supplenza] non si applichino o vengano revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”*.

Si aggiunga, inoltre, che la circostanza che venga demandata al dirigente scolastico la valutazione della sussistenza del giustificato motivo, non significa che la detta valutazione sia discrezionale ed insindacabile, ma la stessa deve essere annullata quando risulti, come nell'ipotesi che ci occupa, del tutto, abnorme, arbitraria, discriminatoria e illogica.

Nel caso di specie l'abnormità del rigetto e la relativa arbitrarietà del rigetto alla richiesta di presa di servizio entro le 48 ore, è data dal fatto che il decreto di nomina non prevedeva la necessità di



una specifica autorizzazione ma semplicemente di una presa d'atto da parte del dirigente scolastico delle particolari necessità rappresentate dal docente per potere procedere alla presa di servizio nelle 48 ore. Quindi il dirigente non aveva alcun potere di rigettare la richiesta, dal momento che il docente in questione aveva rappresentato tempestivamente la necessità di tipo logistico che lo giustificava alla presa di servizio entro 48 ore.

Infatti, nello specifico il decreto di nomina del 05.11.2020 espressamente prevedeva che *“i docenti destinatari di nomina... sono tenuti ad assumere servizio entro 24 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento. In caso di particolari necessità e previo contatto con il dirigente scolastico della sede di assegnazione, i supplenti nominati potranno assumere servizio entro ore 48”*.

L'ulteriore illogicità che vizia la scelta del dirigente scolastico di non accettare il differimento (di appena qualche ora) della presa di servizio del prof. Casto è ravvisabile anche nel fatto che lo stesso, nella missiva di riscontro alla comunicazione tempestiva del ricorrente, ha disposto che avrebbe accettato la presa di servizio dello stesso solo fino alle ore 17,30 del 06.11.2020.

Non si capisce il senso di tanta rigidità, posto che la presa di servizio effettuata alle ore 17.30 non avrebbe arrecato alcun beneficio all'amministrazione.

Infatti, le 17,30 è un orario che va oltre l'orario di lezione e che, da quanto dichiarato dal dirigente, la segreteria sarebbe rimasta aperta fino a quell'ora appunto per consentire gli adempimenti burocratici. Pertanto, la presa di servizio del prof. Casto a quell'ora sarebbe consistita negli adempimenti burocratici di rito per poi rinviare all'indomani mattina, l'attività di docenza collegata necessariamente all'orario di lezione.

E' chiaro che nessun pregiudizio ci sarebbe stato per la scuola se fosse stata autorizzata la presa di servizio anziché entro 24 ore come di routine, entro le 48 ore (come contemplato dal decreto di nomina del 05.11.2020) posto che il differimento della presa di servizio del prof. Casto dalle ore 17,30 del 06.11.2020 all'orario di apertura della segreteria dell'indomani mattina, era tra l'altro giustificato dall'esistenza di un motivo oggettivo e dalla comprovata situazione di necessità, tempestivamente rappresentati dal ricorrente e collegati a fattori esterni imponderabili quali la disponibilità dei voli e lo stato di emergenza sanitaria che notoriamente complica e rallenta notevolmente gli spostamenti.



Non può non evidenziarsi l'aspetto gravemente discriminatorio del rigetto della presa di servizio entro 48 ore nel caso in esame, che non ha tenuto conto delle esigenze logistiche rappresentate dal prof. Casto che appunto si trovava in Sicilia; infatti, se lo stesso non avesse dovuto spostarsi dalla Sicilia per raggiungere la sede di servizio ma si fosse trovato in loco, è chiaro che non avrebbe avuto la necessità di chiedere il differimento di qualche ora e avrebbe assunto servizio nei termini ordinari, godendo di tutti gli effetti positivi della nomina in termini economici e di carriera.

Su tale presupposto, se illegittima è la scelta del dirigente scolastico di non consentire nell'ipotesi di specie il differimento della presa di servizio di appena poche ore nonostante la sussistenza di un giustificato motivo e di una comprovata situazione di necessità, altrettanto illegittimo deve considerarsi il provvedimento del 18.11.2020 con cui l'Ambito territoriale di Pavia ha applicato in capo al ricorrente la sanzione di cui all'art. 14 comma 1, lett. ii) dell'O.M. n. 60/2020, depennando lo stesso da tutte le graduatorie del sostegno per il corrente anno scolastico, così come illegittima è la risoluzione del contratto in essere con l'I.T.A.S.C. Gallini di Voghera.

Il decreto n. 3725 del 18.11.2020 non tiene conto di quelle che sono le effettive circostanze per cui il prof. Casto non ha potuto procedere alla presa di servizio (non tiene conto né della sua richiesta di differimento, né dell'arbitrario rigetto opposto dal dirigente scolastico) ma si basa sull'erroneo presupposto che la mancata presa di servizio si sia sostanziata per una scelta volontaria ed ingiustificata del docente.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il prof. Casto ha diritto ad ottenere la riassegnazione dell'incarico con effetto retroattivo, con ogni conseguenza sotto il profilo economico e giuridico.

RISARCIMENTO DEL DANNO E RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO

Come già sottolineato in premessa, l'Amministrazione scolastica nel rigettare il differimento della presa di servizio nonostante la presenza di un motivo oggettivo certamente giustificato e tempestivamente palesato dal ricorrente è incorsa in un gravissimo errore che travolge anche gli effetti dei provvedimenti successivi.



Le violazioni poste in essere hanno, infatti, ingiustamente privato il ricorrente di un'opportunità lavorativa e della relativa retribuzione oltre che del riconoscimento del punteggio ai fini di un più utile posizionamento in graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Ne consegue che la lesione del diritto all'assunzione ha provocato al ricorrente la perdita di un guadagno certo, danno questo che deve essere commisurato alle retribuzioni perse a far data dal 07.11.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali.

Senza contare che l'illegittimità del rigetto della richiesta di assumere servizio entro 48 ore dalla nomina anche sotto il profilo della carriera, avendogli fatto perdere l'attribuzione del punteggio che gli sarebbe spettato se fosse stato effettivamente assunto. Infatti, il mancato riconoscimento del punteggio determina un danno rispetto ad un più favorevole posizionamento in graduatoria, posto che il prof. Casto si trova, ingiustamente ed in maniera del tutto illogica, privato della possibilità di avanzamento in graduatoria finalizzata alla maggiore possibilità di essere preferito nella scelta del personale da impiegare presso le istituzioni scolastiche. Rispetto a ciò, il ricorrente ha diritto ad ottenere la tutela reale sotto il profilo della retrodatazione giuridica della supplenza e del riconoscimento del punteggio per tutta la durata dell'incarico, nonché il risarcimento del danno, da liquidarsi nell'ammontare corrispondente alle retribuzioni non percepite o nella somma che si riterrà dovuta anche in via equitativa.

PERICULUM IN MORA

Nell'ipotesi in questione sussistono tutte le condizioni per potere richiedere anche l'emissione di un provvedimento cautelare che consenta di eliminare immediatamente il grave pregiudizio che il prof. Casto sta subendo a causa dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso certamente potrà considerarsi sussistente alla luce dei motivi sopra meglio articolati, cui si rimanda.

In merito al *periculum in mora*, consistente in un danno grave ed irreparabile che il ricorrente subisce nell'attesa di una decisione nel merito e che non sarebbe economicamente risarcibile, certamente il detto presupposto sussiste nel caso in esame.

Infatti, l'arbitrario rigetto alla presa di servizio entro 48 ore dalla nomina ed il conseguente depennamento da tutte le graduatorie per i posti di sostegno per l'a.s. 2020/2021, non solo



impedisce al prof. Casto di lavorare sul posto che gli era stato assegnato e quindi di beneficiare delle conseguenze economiche correlate, ma allo stesso tempo pregiudica gravemente lo stesso sotto il profilo professionale, facendogli venire meno la possibilità di maturare un anno di esperienza e di punteggio certamente indispensabile ai fini della carriera e al fine di garantirsi nuove opportunità lavorative, per effetto dell'avanzamento in graduatoria che ne sarebbe conseguito.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assunzione in servizio sul posto per il quale era stato nominato da GPS incrociate sostegno in data 05.11.2020 o quantomeno dal diritto a conservare anche per il corrente anno scolastico la possibilità di rimanere nelle graduatorie provinciali e di istituto, deriva l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a che non venga alterata l'opportunità di ricevere le convocazioni dirette all'assegnazione delle supplenze. Non può revocarsi in dubbio, che il decreto di deponamento dalle graduatorie per il corrente anno scolastico pregiudica le aspettative del ricorrente in ordine alla possibilità di ottenere un incarico nelle varie istituzioni scolastiche della provincia di Pavia, con la conseguenza che ad ottenere l'incarico saranno colleghi che hanno minore punteggio del ricorrente e che negli anni successivi, grazie al punteggio che riusciranno a maturare, lo supereranno in graduatoria, pregiudicando gravemente le aspettative lavorative del ricorrente e limitandone le chance di lavoro.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che nell'ipotesi di specie l'operato dell'amministrazione scolastica, determini un'intollerabile lesione del diritto al lavoro del ricorrente, che costituisce uno dei diritti che la Carta Costituzionale tutelata in tutte le sue forme, ragion per cui è evidente che il *periculum in mora* può considerarsi anche sussistente *in re ipsa*.

Tra l'altro in materia, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'esistenza del presupposto del *periculum in mora*, ne sono la dimostrazione i numerosissimi inserimenti con riserva nelle graduatorie, che i tribunali sanciscono annualmente con provvedimenti cautelari, volti proprio a garantire e tutelare il diritto al lavoro e alla carriera dei soggetti istanti.

Infatti, anche l'eventuale accoglimento dell'instaurando giudizio di merito non consentirebbe al ricorrente di potere assumere servizio sul posto per il quale era stato nominato o quantomeno



essere reinserito a pieno titolo nelle GPS e graduatorie di istituto per il sostegno al fine di ottenere incarichi di supplenza anche nel corso del corrente anno scolastico, posto che è presumibile che la decisione intervenga ad anno scolastico già concluso, per cui lo stesso potrebbe tutt'al più ottenere un risarcimento del danno che lo potrebbe ristorare sotto il profilo economico, ma rischia gravemente di subire un danno irreparabile alla carriera, ove si aderisse all'orientamento giurisprudenziale seppur minoritario, in forza del quale il mancato espletamento di effettivo servizio non consente il diritto al punteggio che si sarebbe potuto maturare.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto ed in diritto si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

IN VIA PRINCIPALE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c. o in via subordinata ex art 150 cpc

Ove l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sussistere il litisconsorzio necessario, stante l'elevato numero degli eventuali controinteressati, costituiti dai docenti inseriti nelle GPS sostegno della provincia di Pavia e nelle graduatorie di istituto delle Scuole Superiori della Provincia di Pavia che potrebbero subire conseguenze dall'eventuale accoglimento del presente ricorso, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

I Tribunali del Lavoro in ipotesi analoghe solitamente autorizzano la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., quanto ai potenziali controinteressati attraverso pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. o in via subordinata nelle forme di cui all'art 150 cpc.

PRELIMINARMENTE

Adottare in via d'urgenza previa fissazione dell'udienza di comparizione i seguenti provvedimenti:

RITENERE E DICHIARARE, l'illegittimità del rigetto della richiesta di presa di servizio entro 48 ore dalla nomina per la causali di cui in narrativa;



RITENERE E DICHIARARE conseguentemente erroneo ed illegittimo il decreto di depennamento per l'a.s. 2020/2021 dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di istituto relativamente alla classe di concorso ADSS e la conseguente risoluzione del contratto dell'I.T.A.S. C. Gallini di Voghera per le causali di cui in narrativa.

CONSEGUENTEMENTE ORDINARE e/o CONDANNARE l'amministrazione scolastica alla assunzione in servizio del ricorrente sul posto per cui era stato nominato in data 05.11.2020 con effetto retroattivo sia economico che giuridico;

IN VIA SUBORDINATA sospendere gli effetti del decreto del 18.11.2020 e riammettere il ricorrente tra i soggetti destinatari di nomine per il corrente anno scolastico per incarichi di supplenza sui posti di sostegno.

IN VIA PRINCIPALE

NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE, l'illegittimità del rigetto alla presa di servizio entro 48 ore dalla nomina per le causali di cui in narrativa;

CONSEGUENTEMENTE ORDINARE e/o CONDANNARE l'amministrazione scolastica alla assunzione in servizio del ricorrente sul posto per cui era stato nominato in data 05.11.2020 con effetto retroattivo sia economico che giuridico;

OVVERO nel caso in cui non fosse più possibile ottenere una tutela reale, CONDANNARE l'amministrazione resistente al risarcimento del danno subito per le causali di cui in narrativa da liquidarsi nell'ammontare corrispondente alle retribuzioni non percepite o nella somma che si riterrà dovuta anche in via equitativa, e conseguentemente CONDANNARE l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo dovuto.

RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del punteggio che avrebbe maturato conseguentemente al conferimento della supplenza per il periodo dal 05.11.2020 al 30.06.2021.

RITENERE E DICHIARARE erroneo ed illegittimo il decreto di depennamento per l'a.s. 2020/2021 dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie d' istituto relativamente alla classe di concorso ADSS per le causali di cui in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA

Conseguentemente CONDANNARE l'amministrazione resistente al risarcimento del danno subito per le chance lavorative perse dal ricorrente nel corso dell'a.s. 2020/2021 da quantificarsi anche in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia.



Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvisiuribus.

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, dunque si versa il contributo unificato pari a € 259,00.

Elenco documenti:

- Procura alle liti;
- Domanda inserimento GPS e graduatorie di istituto - personale docente aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022;
- Decreto di nomina a tempo determinato n. 3483 del 05.11.2020;
- Esiti supplenze del 05.11.2020;
- Biglietto aereo del 06.11.2020;
- Attestazione aeroporto;
- Missiva del 06.11.2020;
- Riscontro missiva da parte del D.S. del 06.11.2020;
- riscontro a missiva del DS del 6.11.2020
- missiva per richiesta accesso atti del 24.11.2020
- Contratto a tempo determinato stipulato con I.T.A.S. C. Gallini di Voghera;
- Risoluzione contratto a tempo determinato stipulato con I.T.A.S. C. Gallini di Voghera, causa provvedimento di depennamento;
- Provvedimento di depennamento n. 3725 del 18.11.2020 da parte del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Pavia.

S. Stefano di Camastra, 07.12.2020

Avv. Santina Franco

